

SOCIETA' CLAM

Provvedimento unico autorizzativo ristrutturazione impianto distribuzione carburanti. Agro Canosa di Puglia.

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di dicembre, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 12:00, in grado di prima convocazione, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	DI FAZIO PASQUALE	P		14	MATARRESE GIOVANNI	P	
2	CRISTIANI ANTONIETTA	P		15	SINIGAGLIA SERGIO	P	
3	BUCCI CARMINE	P		16	SINESI SABINO	P	
4	CAPOZZA ANTONIO	P		17	CAPORALE SABINO		A
5	GRECO DONATO	P		18	VENTOLA FRANCESCO	P	
6	FILIPPONE EDOARDO	P		19	DI PALMA NICOLA	P	
7	DIAFERIO GIUSEPPE	P		20	PETRONI MARIA ANGELA		A
8	PELLEGRINO COSIMO	P		21	DI NUNNO SAVERIO		A
9	SELVAROLO SABINA	P		22	LANDOLFI NADIA		A
10	METTA GIUSEPPE		A	23	IACOBONE SABINO	P	
11	IACOBONE GIOVANNI MICHELE		A	24	PAPAGNA LUCIANO		A
12	IMBRICI FORTUNATO	P		25	LA SALVIA ERNESTO	P	
13	DONATIVO GIUSEPPE	P					

CONSIGLIERI PRESENTI **N. 18** ASSENTI **N. 7**.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: FACCIOLONGO SABINO, BASILE PIETRO

PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Pasquale Di Fazio

ASSISTE ALLA SEDUTA IL Vice Segretario Generale: Dr. Samuele Pontino

In prosecuzione di seduta, il Presidente del Consiglio Comunale, pone in discussione il punto n. 2 iscritto all'o.d.g. ad oggetto: "Ditta "CLAM s.r.l. del Dott. A. Manuti" - DPR n. 160/2010 art. 8. Presa atto verbale Conferenza di servizi del 26.08.2015 relativo alla Domanda di Provvedimento Unico Autorizzativo per la esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'impianto di distribuzione carburanti insistente sul suolo sito in Canosa in via M. R. Imbriani, distinto in Catasto al Foglio 40 – p.lla 582".

L'Assessore ai LL.PP., Pietro Basile, avuta la parola, relaziona sull'argomento.

Il Presidente del Consiglio visto che nessuno chiede di parlare, pone in votazione in forma palese per appello nominale la proposta in atti, che viene approvata, avendo la votazione riportato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 18

Consiglieri Assenti: n. 7 (Metta, Iacobone Giovanni Michele, Caporale, Petroni, Di Nunno, Landolfi, Papagna)

Voti favorevoli: n. 18

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

L'Assessore, Vice Sindaco Pietro Basile, su istruttoria effettuata dall'Ing. Giuseppe Limongelli, Dirigente del

III Settore, il quale, accertata l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, così come novellato dall'art.6 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii., propone l'adozione del seguente provvedimento,

PREMESSO CHE:

- In data 05/05//2015, il Sig. Gianluca Manuti, in qualità di amministratore della Ditta "CLAM s.r.l. del Dott. Aldo Manuti", ha inoltrato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, domanda di Provvedimento Unico Autorizzativo (P.U.A.), per la esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'impianto di distribuzione carburanti insistente sul suolo sito in Canosa in via

A. R. Imbriani, distinto in Catasto al Foglio 40 – p.lla 582, previa:

- 1) realizzazione di un nuovo fabbricato a piano terra destinato a bar, servizi igienici ed ufficio, in ampliamento del fabbricato esistente e di una nuova pensilina metallica a copertura dei nuovi erogatori;
- 2) sostituzione dei serbatoi per carburanti interrati;
- 3) adeguamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche al Reg. Regionale n. 26/2013;
- 4) installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del fabbricato; allegando alla stessa gli elaborati progettuali costituiti da:
 - relazione tecnica generale;
 - Tav. A – Inquadramento Territoriale;
 - Tav. A1 – Planimetria Generale per scavi;
 - Tav. B – Tavola Urbanistica;
 - Tav. B1 – Pianta Coperture, Prospetto e Sezione;
 - Tav. D – Planimetria Generale, Stato dei Luoghi e Progetto;
 - Tav. E – Impianto di Trattamento acque meteoriche –Adeguamento al regolamento regionale n. 26/2013;
 - Tav. E1 – Impianto di Trattamento acque meteoriche –Adeguamento al regolamento regionale n. 26/2013 - PARTICOLARI;

il tutto ricadente in Ambito Perequativo di Tutela Ambientale e Paesaggistica sottoposto a vincolo archeologico (AP.TAP 14), regolamentato dall'art. 28.3.14 delle N.T.A. del Piano Urbanistico Generale del Comune di Canosa, in assenza di P.U.E. di cui al citato articolo delle

N.T.A. del P.U.G., ma come ampliamento di attività produttiva esistente, da autorizzarsi con procedura di conferenza di servizi di cui all'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 8 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160;

- il Comune di Canosa di Puglia è dotato di Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 18/03/2014;
- come da previsioni del citato P.U.G., l'impianto dell'attività della Ditta "CLAM s.r.l. del Dott. Aldo Manuti" ricade in Ambito Perequativo di Tutela Ambientale e Paesaggistica sottoposto a vincolo archeologico (AP.TAP 14), regolamentato dall'art. 28.3.14 delle N.T.A. della menzionata pianificazione urbanistica del Comune di Canosa, che così recita:

AP.TAP 14, Ambito sottoposto a vincolo archeologico di cui all'28.3.14 delle N.T.A.,

1. Sono i contesti urbani interessati dalla presenza di vincoli archeologici.
Per i singoli contesti, il PUG persegue la salvaguardia dei beni e la acquisizione delle aree, ove non di proprietà comunale.
2. I proprietari delle aree ricadenti in uno degli AP.TAP 14, sono titolari di un indice di edificabilità territoriale destinato alla residenza pari a di 0,4 mc/mq, che può essere delocalizzato in uno dei AP.AS/R.
3. Negli AP.TAP con presenza di edificato diffuso, il PUE può prevedere il riconoscimento di una volumetria supplementare nel limite massimo del 50% di quella preesistente purchè gli edifici da delocalizzare siano legittimamente realizzati o sanati alla data di adozione del presente PUG.
4. La delocalizzazione delle volumetrie virtuali, si attua attraverso un PUE esteso al "comparto cedente" ed al

“comparto ricevente” ed i cui contenuti devono esplicitare le modalità tecnico/giuridiche per l’attuazione del trasferimento volumetrico. Il PUE segue le procedure previste dall’art. 16 della l.r. 20/2001.

Il trasferimento della volumetria nel comparto ricevente, produce la contestuale cessione gratuita della proprietà dell’area cedente (AP.TAP) al Comune.

5. *La volumetria derivante dalla delocalizzazione è da considerarsi esente dall’obbligo del reperimento di aree per urbanizzazione/o dal pagamento degli oneri di urbanizzazione (art.16 T.U. 380/2001).*
6. *I singoli PUE, sono comunque sottoposti al rilascio del “parere paesaggistico” da parte dell’ente preposto, fermo restando il controllo di legittimità esercitato dalle Soprintendenze per i beni sottoposti a tutela del D.Lgs n.42/2004.*
7. *Fino al convenzionamento del PUE, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.*
8. *Nell’AP/TAP 14 localizzato fra via Luigi Settembrini e via Piave, anche a seguito di una indicazione del PGT-Piano Generale del Traffico approvato con Del.C.C. n.59/2003 e n.55/2004, la volumetria derivante dall’applicazione dell’indice di edificabilità territoriale convenzionale destinato alla residenza pari a 0,4 mc/mq, può essere localizzato nello stesso AP.TAP, a condizione che l’area di concentrazione volumetrica non superi il 30% della superficie totale del contesto e che l’area di cessione gratuita sia destinata a parcheggio pubblico.*

Il PUE di iniziativa pubblica e/o privata, deve essere preceduto da uno “studio di pre- fattibilità”, da approvarsi con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale e con parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Archeologici, applicando le procedure previste dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 11 della l.r. 20/2001. Successivamente, il PUE, che deve seguire le procedure di cui all’art. 16 della l.r. 20/2001, è comunque sottoposto al rilascio del “parere paesaggistico” da parte dell’ente preposto, fermo restando il controllo di legittimità esercitato dalla Soprintendenza per i beni archeologici. Nella redazione del PUE, va garantita la volumetria assentita con la Concessione Edilizia del 22.07.1991 per la “ricostruzione di un fabbricato di civile abitazione”.

11. *Nell’AP.TAP ubicato in fregio alla via Moscatelli, a seguito della Sentenza TAR Puglia n.01351/2010, la volumetria derivante dall’applicazione l’indice di edificabilità territoriale destinato alla residenza è pari a 3 mc/mq.;*
 - *il progetto risulta redatto comunque, con tutte le specifiche tecniche ed urbanistiche del P.U.E.;*
 - *in particolare, il progetto afferisce alla ristrutturazione dell’impianto di distribuzione carburanti insistente, previa :*
 - 1) *realizzazione di un nuovo fabbricato a piano terra destinato a bar, servizi igienici ed ufficio, in ampliamento a quello esistente e di una nuova pensilina metallica a copertura dei nuovi erogatori;*
 - 2) *sostituzione dei serbatoi per carburanti interrati;*
 - 3) *adeguamento dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche al Reg. Reg.le n. 26/2013;*
 - 4) *installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del fabbricato;*
 - *Relativamente alle previsioni del PAI il suolo interessato ricade in Area a Pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1) di cui all’art. 15 delle N.T.A. del Piano di Assetto Idrogeologico approvato con Deliberazioni del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30/11/2005 e n 29 del 13/06/2011, e pertanto sussiste l’applicabilità dei poteri di delega delle funzioni di cui alla L. R. 19 luglio 2013, n. 19 - “Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”, atteso che il richiedente ha provveduto alla redazione di apposito studio di compatibilità idrogeologica ed alla relazione geologica tecnica e pericolosità sismica di base del sito;*
 - *Ricorrendo l’ipotesi eccezionale, di natura derogatoria alle N.T.A. del P.U.G., trattandosi di ampliamento da realizzarsi su un suolo di proprietà privata ricadente in ambito urbano sul quale insiste da decenni un impianto di distribuzione carburanti regolarmente autorizzato, applicabile per l’avvio del procedimento autorizzativo di cui al DPR n. 160/2010, è stato necessario, pertanto, indire apposita*

- conferenza di servizi;
- L'Amministrazione comunale ritiene ragionevole il ricorso dell'uso della procedura derogatoria alle N.T.A. del P.U.G. atteso che trattasi:
 - di proposta progettuale riguardante un ampliamento di attività produttiva esistente che non richiede variazioni urbanistiche di zonizzazione e di aree del territorio comunale differentemente zonizzate, ma insiste in un ambito urbano;
 - in particolare, trattasi di opere che comportano un modesto ampliamento volumetrico ed una ristrutturazione di un'attività commerciale;
 - l'intervento proposto, nel rispetto e nei limiti delle linee dell'Atto di Indirizzo di cui alla Delibera di G. R. n. 2000 del 27.11.2007, non comporta una significativa variazione sul territorio, né assume particolare rilevanza edilizio/urbanistica trattandosi omissis“dell'attività di ristrutturazione di impianto compatibile con la zonizzazione dell'area;
 - trattasi di ristrutturazione ed ampliamento di attività commerciale esistente a servizio pubblico;
 - la realizzazione dell'intervento può comportare una ricaduta in termini economici ed occupazionali;
 - il progetto prevede il rispetto degli standard dettati dalle NTA del vigente P.U.G.;
 - di riduzione dei tempi procedurali autorizzativi di approvazione, secondo le procedure di cui all'art. 8 del DPR n. 160/2010;
 - Il progetto presentato, per quanto di competenza di questo Settore, risulta essere compatibile con le norme urbanistiche, paesaggistiche ed edilizie;
 - Nella valutazione del progetto si è accertato che:
 - quanto richiesto con il progetto non eccede le esigenze dell'attività;
 - è verificata la insussistenza della necessità del reperimento degli standard urbanistici di cui all'art. 5 del DM n. 1444/1968, in particolare, trattandosi di attività commerciale di servizi;
 - sono rispettate le prescrizioni ed indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale;
 - l'intervento non prevede il recupero di edifici non più funzionali al fondo da destinare ad attività produttiva;
 - l'intervento non ricade in centro storico ma in area ex tratturale sdemanializzata;
 - trattandosi di area ricadente in ex area tratturale sottoposta a vincolo, risulta preventivamente acquisito da parte del richiedente, il prescritto parere della Soprintendenza per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, giusta nota prot. 1558-cl34-8 del 17/12/2014, fatto salvo il rilascio della prevista Autorizzazione Paesaggistica prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio;
 - per quanto attiene alla fase istruttoria preventiva Comunale, in coerenza con il dettato normativo, il Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia, Agricoltura, durante la fase istruttoria di competenza dell'ufficio, ha verificato che:
 - l'intervento proposto riflette la ristrutturazione di un'attività commerciale per la vendita di carburanti;
 - la documentazione tecnica presentata è sufficientemente corrispondente alle vigenti N.T.A.;
 - l'intervento proposto rispetta le previsioni in materia di urbanizzazioni;
 - l'esistenza dei presupposti (norme, regolamenti, ecc.) urbanistico/edilizi necessari per il successivo rilascio dei permessi;
 - In ordine al rispetto delle normative urbanistiche regionali e statali si ritiene che l'intervento proposto di ristrutturazione ed ampliamento di un impianto esistente di distribuzione carburanti, rispetta i principi di programmazione e di pianificazione comunale ed offre un miglioramento del servizio di distribuzione carburanti;
 - L'intervento non interessa fasce costiere e quelle di rispetto dei corpi idrici, delle lame, delle gravine e dei boschi; l'intervento, infine, non ricade in siti di importanza comunitaria e in zone di protezione speciale, non necessita di istruttoria da sottoporre a verifica VIA e/o procedure VIA e non contrasta con il P.P.T.R..

- Relativamente alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie e con riferimento allo stato dei luoghi si precisa che la zona risulta urbanizzata e le urbanizzazioni esistenti soddisfano gli standard di legge.
- In ordine alla cessione delle aree da reperire e cedere gratuitamente all'Amministrazione comunale, trattandosi di realizzazione in ampliamento ad attività produttiva esistente, l'estensione dell'area risulta sufficiente a soddisfare detti requisiti e quindi non necessita la cessione di dette aree.
- In ordine alla quantificazione delle aree e dei volumi si rimanda alla relazione tecnica di progetto.
- La sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di approvazione del progetto tramite conferenza di servizi, è stata verificata dal Dirigente comunale del Settore Urbanistica, Edilizia, Agricoltura ed AA.PP. Settore, in data antecedente alla convocazione della conferenza medesima.
- la prima riunione della Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 07.08.1990, veniva fissata per il giorno 15 Luglio 2015;

DATO ATTO CHE:

- la prima riunione della conferenza di servizi si è tenuta presso il Settore Edilizia ed Attività Produttive in data 15 Luglio 2015, giusta verbale in atti di ufficio;
- all'esito delle risultanze della prima riunione della conferenza di servizi, la stessa è stata riconvocata per il giorno 26 Agosto 2015;
- la seconda riunione di conferenza di servizi si è tenuta presso il Settore Edilizia ed Attività Produttive in data 26/08/2015, giusta verbale in atti di ufficio, con la quale la stessa ha preso atto che:
 - a) con nota prot. n. A22934 del 27/07/2015, pervenuta al Comune di Canosa di Puglia a mezzo mail in pari data, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata - Ufficio delle Dogane di Bari, esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza, ha espresso, limitatamente all'aspetto tecnico - fiscale, il proprio "Nulla Osta" all'accoglimento della richiesta in oggetto, e segnala che la Ditta, prima di mettere in attività l'impianto, dopo l'esecuzione dei lavori, dovrà richiedere l'aggiornamento della licenza fiscale alla nuova consistenza;
 - b) con nota prot. n. 0035955-15 del 04/08/2015, pervenuta al Comune di Canosa di Puglia a mezzo mail in pari data, la Provincia di Barletta - Andria - Trani - Settore, Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo della Provincia BAT, ribadisce quanto già comunicato con nota PEC del 25/06/2015, prot. n. 29680 in ordine agli adempimenti di cui all'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
 - c) alla data odierna non risulta pervenuto il parere di competenza del Dirigente Medico S.I.S.P. A.S.L. BAT;
 - d) per quanto di competenza, il Dr. GAETANO IURILLI Dirigente Medico S.P.E.S.A.L. - A.S.L. BAT, visti gli atti di progetto e gli atti integrativi depositati in data odierna dalla ditta richiedente, ha espresso parere favorevole in ordine al progetto in argomento con le prescrizioni e condizioni di seguito riportate:
 - che tutte le opere di sostituzione dei serbatoi, costruzione vano ufficio, bar e servizi, vengano eseguite in ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs n. 81/2008 per l'igiene e sicurezza sul lavoro;
 - nella realizzazione dell'impianto fotovoltaico, siano previste nel fascicolo dell'opera del fabbricato su cui insisterà l'impianto le modalità per un accesso sicuro al tetto dei locali e le modalità di effettuazione di eventuali manutenzioni sempre tenendo conto della sicurezza degli operatori;
 - e) per quanto di competenza, l'Arch. FRANCESCO GIOVANNI MERAFINA delegato per la REGIONE PUGLIA - Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana - Servizio Urbanistica - Ufficio Strumentazione Urbanistica, ha espresso parere favorevole in ordine al progetto presentato dalla Ditta "CLAM s.r.l. del Dott. A. Manuti" sia per quanto attiene agli aspetti urbanistici che per quelli paesaggistici, come da nota sottoscritta che deposita come allegato al presente verbale;
 - f) il Sig, Gianluca Manuti - Amministratore delegato della Ditta "CLAM s.r.l.", in riferimento a quanto prescritto e richiesto dai responsabili S.I.S.P. e S.P.E.S.A.L. dell'A.S.L. BAT nel verbale della precedente

seduta del 15/07/2015, ha depositato in conferenza :

- duplice copia del progetto adeguato con le prescrizioni riguardanti l'interno del fabbricato destinato a bar e servizi;
- dichiara di aver provveduto ad inoltrare al competente ufficio di igiene pubblica dell'A.S.L. BAT in data 24/07/2015 copia del progetto di adeguamento dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche al Regolamento Regionale n. 26/2013 e di aver provveduto al versamento dei diritti per l'ottenimento del parere di competenza dell'Ufficio di Igiene pubblica dell'A.S.L. BAT;
- Inoltre per quanto attiene alla richiesta di acquisizione del parere di competenza del Comando Provinciale dei VV.F., dichiara che a suo avviso, allo stato della procedura (non di esecuzione dei lavori), non sussiste la necessità di acquisizione dello stesso in quanto l'impianto risulta già dotato di certificato di prevenzione incendi e l'intervento non prevede modifiche strutturali dello stesso. In proposito provvederà a formalizzare apposita nota al Comando Provinciale dei VV. F.;
- in ordine all'acquisizione del parere igienico sanitario di competenza del Dirigente Medico S.I.S.P. dell'ASL BAT, il Dirigente del Settore Urbanistica Edilizia Agricoltura ed AA.PP., con nota dell'1/09/2015, ha inoltrato al citato dirigente ASL la documentazione integrativa depositata dalla ditta "C.L.A.M. s.r.l." in C.D.S.;
- in data 19/10/2015 con nota acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 34561 è pervenuto il parere favorevole del Dirigente Medico S.I.S.P. dell'ASL BAT in merito alla richiesta di P.U.A. presentato dalla Ditta "CLAM s.r.l." oggetto della C.D.S.;
- in data 19/10/2015 la Ditta "CLAM s.r.l." ha depositato l'istanza di valutazione del progetto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, da inviare al Comando Provinciale del Vigili del Fuoco per quanto di competenza;
- il verbale conclusivo della conferenza di servizi è stato pubblicato per 30 giorni consecutivi, presso l'Albo comunale dal 23/10/2015 al 21/11/2015 al n. 1680;
- della conclusione dell'iter procedurale si dava avviso con "rende noto" nelle vie e piazze cittadine e nella Casa Comunale per 20 (venti) giorni consecutivi, dal 20/11/2015 al 09/11/2015;
- il verbale della quarta riunione conclusiva della C.D.S. è stato pubblicato nelle forme di legge per trenta giorni consecutivi e depositato presso la segreteria comunale, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n.2581 del 22.11.2011 per i successivi trenta giorni;
- Nel periodo di deposito non sono arrivate osservazione e/o opposizioni giusta attestazione dell'Ufficio Segreteria;

TENUTO CONTO CHE:

- la proposta progettuale consiste in una ristrutturazione dell'impianto di distribuzione carburanti esistente sul suolo sito in Canosa in via M. R. Imbriani con un ampliamento del fabbricato destinato a servizi comprendente un bar;
- la variante urbanistica connessa alla proposta progettuale attiene esclusivamente all'approvazione del progetto inoltrato non con attuazione di un P.U.E., ma come ampliamento di attività produttiva esistente, da autorizzarsi con P.U.A. di cui all'art. 8 del D.P.R. 07/09/2010,
- n. 160 senza modifica alcuna della tipizzazione dell'area o della zonizzazione;
- il progetto risulta redatto, comunque, con tutte le specifiche tecniche ed urbanistiche del P.U.E.;
- l'intervento, in relazione alla sua localizzazione e conformazione, non costituisce pregiudizio per la pianificazione urbanistica;
- l'approvazione del verbale conclusivo della conferenza dei servizi costituisce variante allo strumento urbanistico vigente esclusivamente per quanto attiene alla procedura di autorizzazione dell'intervento, ferma restando la tipizzazione dell'area interessata;
- nella valutazione del progetto si è accertato che:
 - l'estensione dell'area interessata dal progetto non eccede le esigenze produttive;

- è verificato il rispetto degli standard urbanistici previsti dall'art. 5 del DM n. 1444/1968;

CONSIDERATO CHE:

- il provvedimento proposto è da intendersi come favorevole per l'ampliamento di un'attività commerciale di servizio pubblico;

DATO ATTO CHE:

- per la realizzazione dell'intervento de qua sarà sottoscritta con il richiedente apposita convenzione attuativa;
- l'intervento è a titolo oneroso;

ACCERTATO che ai fini del rilascio degli atti autorizzativi definitivi in variante risulta necessario che la massima assise Comunale si esprima su quanto in narrativa riportato secondo quanto previsto dal D.P.R. n.160/2010 e s.m.i.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il parere vincolante favorevole della REGIONE PUGLIA - Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana - Servizio Urbanistica – Ufficio Strumentazione Urbanistica, reso nella riunione conclusiva della C.D.S. tenutasi in data 26/08/2015, in ordine al progetto presentato dalla Ditta "CLAM s.r.l. del Dott. A. Manuti", sia per quanto attiene agli aspetti urbanistici che per quelli paesaggistici;

VISTO il secondo conclusivo verbale della Conferenza di Servizi del 26/08/2015;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia Agricoltura ed AA.PP., Ing. Giuseppe Limongelli, responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.gs. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile reso dal dirigente del Settore Finanze, Dott. Giuseppe Di Biase, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.gs. 267/2000;

DATO ATTO del visto di conformità apposto dal Vice Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 e comma 4 lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000;

AD UNANIMITA' di voti espressi in forma palese per appello nominale dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti. (Risultano assenti i Consiglieri Metta, Iacobone Giovanni Michele, Caporale, Petroni, Di Nunno, Landolfi, Papagna)

DELIBERA

- 1. DI CONSIDERARE** la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI PRENDERE ATTO** delle risultanze del verbale conclusivo della Conferenza di servizi del 26.08.2015 ai sensi dell'art. 14 ter, commi 6 bis, della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relative alla richiesta di P.U.A. di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 in variante alle N.T.A. del P.U.G. della Ditta "CLAM srl del Dott. A Manuti", domiciliata a Barletta (BT) in Via Alvisi n. 28;
- 3. DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 14 ter, commi 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e s.m.i., in variante allo strumento urbanistico vigente, il progetto per la esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'impianto di distribuzione carburanti insistente sul suolo sito in Canosa in via M. R. Imbriani, distinto in Catasto al Foglio 40 – p.lla 582, per la:
 - 1) realizzazione di un nuovo fabbricato a piano terra destinato a bar, servizi igienici ed ufficio, in ampliamento del chiosco esistente e di una nuova pensilina metallica a copertura dei nuovi erogatori;

- 2) sostituzione dei serbatoi per carburanti interrati;
- 3) adeguamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche al Reg. Reg.le n. 26/2013;
- 4) installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del fabbricato; composto dai seguenti allegati:
 - relazione tecnica generale;
 - relazione tecnica impianto di trattamento acque meteoriche;
 - Tav. 443/6 – Inquadramento Territoriale;
 - Tav. 443/5 – Planimetria Generale per scavi;
 - Tav. 443/1 – Tavola Urbanistica;
 - Tav. 443/3 – Pianta Coperture, Prospetto e Sezione;
 - Tav. 443/2 – Planimetria Generale, Stato dei Luoghi e Progetto;
 - Tav. 443/4 – Impianto di Trattamento acque meteoriche –Adeguamento al regolamento regionale n. 26/2013;
4. **DI DARE ATTO** che, per effetto dell'approvazione del progetto di che trattasi, in variante allo strumento urbanistico vigente, l'area interessata dall'intervento non subisce modifica alcuna della tipizzazione e della zonizzazione;
5. **DI DARE ATTO** che ogni onere finanziario scaturente dall'applicazione del presente provvedimento rimane esclusivamente a carico della Ditta "C.L.A.M. s.r.l.";
6. **DI DARE ATTO** che spetta al Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia, Agricoltura ed AA.PP. porre in essere tutti gli atti consequenziali previsti, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con successiva e separata votazione, su proposta del Consigliere Imbrici, il Consiglio Comunale ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti. (Risultano assenti i Consiglieri Metta, Iacobone Giovanni Michele, Caporale, Petroni, Di Nunno, Landolfi, Papagna), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vice Segretario Generale
dott. Samuele Pontino

Il Presidente del Consiglio
dott. Pasquale Di Fazio